Spett.le

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO (ATO)

Oggetto: Riscontro VS Richiesta chiarimenti e documentazione - URGENTE Prot. N. 159 del 14/03/2025

Con la presente si forniscono i chiarimenti relativi alla richiesta in oggetto.

ATO: *"… chiarire se il nuovo Piano Economico Finanziario del periodo 2025-2039 è stato redatto prevedendo l'esecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani su tutto il territorio del Bacino dell'ATO Avellino (ad eccezione del capoluogo che utilizzerà solo gli impianti), composto da 113 Comuni, secondo i dettami del Piano d'Ambito adottato il 24 agosto 2023 con delibera del consiglio d'ambito n. 31. …"*

Nella nota che si riscontra a margine l'art.14 del decreto legislativo 23.12.2022 nr.201 tra l'altro prevede che tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio nelle diverse modalità tra le quali " affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17" .

Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo

degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

Degli esiti della valutazione si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione in parola allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore*, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti.*

Al momento l'affidamento alla partecipata pubblica della Provincia di Avellino Irpinia Ambiente spa inerisce un numero 93 enti locali estensibile fino a 117 enti in presenza di comprovate condizioni .

Allo stato i restanti enti locali non ancora ricompresi nella gestione del servizio in house providing hanno affidato i servizi a strutture private , ovvero vengono svolte in economia .

La modifica e /o integrazione del PEF da 93 a 117 enti avrebbe solo l'effetto di fare una interpolazione di dati in forma lineare incrementando sia il fatturato che i costi in forma prospettica .

Si è preferito sviluppare il sistema cogente basato su dati consuntivi da ultimi bilanci approvati relativi a 93 enti in modo da dimostrare l'equilibrio economico finanziario del sistema impresa apprezzabile anche in un orizzonte ampio di 117 enti .

Obiettivo del mantenimento della partecipata pubblica Irpinia Ambiente spa quale organismo unico di gestione del servizio ambientale soddisfa il perseguimento dell'interesse pubblico all' affidando del servizio per le motivazioni seguenti :

a) Contenimento della tariffa ambiente (TARI) in quanto nel PEF non gravano i costi degli investimenti derivanti dalla programmazione regionale delle risorse attribuite direttamente alle società di gestione degli STIR , diversamente dal soggetto privato che inserirebbe nello stesso PEF la quota annuale d'incidenza relativa all'ammortamento ;
b) Mantenimento dei livelli occupazionali che in caso di affidamento a privati della gestione la clausola sociale non viene applicata se non in proporzionalità (caso Comune Lioni) ;
c) Dalla verifica media di mercato Irpinia Ambente gestisce il servizio con un economia di spese del 40% rapportato al complesso degli utenti serviti, marginalità che in caso di affidamento a privati per mantenere l'equilibrio vedrebbe immediatamente una compressione del 15% della spesa del personale con conseguente licenziamento di circa 150operatori ecologici;

 Sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, specie nel corso della XVI legislatura, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria (2011) sia una pronuncia di illegittimità costituzionale (2012).

 Tali interventi si sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d'urgenza. In particolare, il riferimento generale per la disciplina applicabile nell'ordinamento italiano in materia di affidamento del servizio è rappresentato dalla normativa europea (direttamente applicabile) relativa alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (Corte cost., sentenza n. 24 del 2011).

La sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, (conv. L. n. 148/2011), nella parte in cui tale disposizione, rubricata come «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell'art. 23- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011.

Secondo la Corte, infatti, costituisce effettivamente ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti», in palese contrasto, quindi, con l'intento perseguito mediante il referendum abrogativo.

Secondo la normativa dell'Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso: esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto; gestione diretta da parte dell'ente locale, cosiddetta gestione "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

In particolare, la giurisprudenza comunitaria consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), **alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo**" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.

Per i servizi a rete di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio deve tener conto sia della disciplina comunitaria sia delle norme nazionali settoriali. La scelta delle modalità di affidamento del servizio è rimessa dalla normativa vigente all'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale, al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell'ente stesso, che deve dare conto "delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste)" (art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito da L. n. 221/2012).

Obiettivi dell'obbligo di pubblicare la relazione sono: il rispetto della disciplina europea; la parità tra gli operatori; l'economicità della gestione; l'adeguata informazione della collettività di riferimento.

Pertanto, la scelta della modalità di affidamento risulta rimessa alla valutazione dell'ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei; di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Da tale disciplina sono stati espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.

Gli enti di governo sono tenuti ad inviare le relazioni all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvede a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio (art. 13, co. 25-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014). La normativa richiamata aveva previsto anche una disciplina transitoria (art. 34, co. 21), disponendo che gli affidamenti in essere alla data di

entrata in vigore del decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre 2013.

Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, prescrivendo, comunque, che il mancato adempimento degli obblighi previsti determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, nel corso della XVII legislatura è stata disposta la proroga della durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 (18 ottobre 2012) fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 (art. 13, co. 1, D.L. n. 150/2013 , conv. dalla L. n. 15/2014).

Premessa alle successive richieste di natura tecnica da parte dell'ATO

E' importante sottolineare che codesto spettabile Ente D'ambito non ha inteso prendere in considerazione e/o meglio prendere atto che molte delle richieste urgenti in oggetto sono state già ampiamente riportate nelle osservazioni ed alle quali si rinvia al fine di evitare inutili e ripetitive argomentazioni.

OSSERVAZIONI AI CRITERI METODOLOGICI SUI QUALI SI FONDANO LE RICHIESTE ED I RILIEVI FORMULATI DALL'ENTE D'AMBITO

In relazione alle richieste di chiarimenti ricevute riguardanti le assunzioni effettuate per la predisposizione del Piano Economico-Finanziario di durata quindicennale, si desidera fornire un chiarimento metodologico fondato su principi consolidati della dottrina aziendalistica, della prassi professionale e dei Principi Italiani di Valutazione (PIV).

Come noto, nella predisposizione di piani economico-finanziari prospettici, è essenziale che le assunzioni alla base delle proiezioni siano formulate secondo criteri di **ragionevolezza e prudenza**, senza la pretesa di garantire certezze assolute su eventi futuri. La previsione economico-finanziaria è, per sua natura, un'attività caratterizzata da un margine di incertezza che non può essere eliminato, ma solamente ridotto attraverso l'adozione di metodologie razionali e coerenti.

E' lecito chiedersi quali possono essere delle assunzioni, se non la palla di vetro, alla base delle decisioni di pianificazione che diano certezza. Le proiezioni storiche e la ragionevolezza rappresentano i soli "poteri" che ha un'azienda per pianificare il proprio futuro.

L'approccio metodologico alla base dei precedenti rilievi e le nuove richieste di informazione, formulate dall'ATO di Avellino, muovono da assunzioni di base tali per cui la costruzione di un Pef debba seguire i criteri di redazione dei bilanci e degli Oic. I Pef, per loro natura intrinseca, e come asserito dalla prassi professionale, dalla dottrina aziendalistica poggiano le loro basi su criteri diversi.

Vale la pena citare alcuni principi, su cui è stato costruito il Piano Economico Finanziario .

1. **Ragionevolezza delle Assunzioni e Prudenza nelle Stime:**
 - Il documento "L'uso di informazione finanziaria prospettica nella valutazione d'azienda" sottolinea l'importanza per l'esperto valutatore di formarsi un proprio giudizio sulla ragionevolezza delle informazioni prospettiche, specialmente in incarichi che richiedono valutazioni complete. Questo implica un approccio prudente nella valutazione delle informazioni future.

 fondazioneoiv.it

2. **Incertezza nelle Previsioni a Lungo Termine:**

- Nello stesso documento, viene riconosciuta l'incertezza intrinseca nelle previsioni a lungo termine, enfatizzando la necessità di considerare attentamente le variabili che possono influenzare le stime future.

 fondazioneoiv.it

Dottrina Aziendalistica

I principi adottati per la redazione del PEF da parte di IrpiniaAmbiente Spa trovano ampio supporto nella letteratura aziendalistica, in particolare:

- **Zanda, A., Lacchini, M., Onesti, T. (2008). "La Valutazione delle Aziende. Teorie, Metodi e Applicazioni." McGraw-Hill Education.** Questo testo sottolinea l'importanza della prudenza nelle previsioni e della razionalità nell'impiego dei dati storici per la stima di flussi futuri.
- **Guatri, L., Bini, M. (2005). "Nuovo Trattato sulla Valutazione delle Aziende." EGEA.** Riferimento fondamentale che discute ampiamente la gestione dell'incertezza e il ruolo dei criteri prudenziali nelle stime previsionali.

Richiesta chiarimenti dell'ATO:

"Si chiede di voler esplicitare gli investimenti considerati dettagliando anche in termini quantitativi e Temporali (PAG. 1)"

"Si chiede di voler esplicitare e dettagliare le predette assunzioni" pag. 2

Innanzitutto si evidenzia che nel paragrafo assunzioni "investimenti" del PEF sono dettagliati i termini quantitativi e temporali al quale si rinvia per evitare duplicazioni.

Invece in merito al dettaglio si rappresenta quanto segue.

Gli investimenti pianificati mirano al rinnovamento degli impianti ed attrezzature che in un arco temporale normalmente rendono la struttura produttiva obsoleta, tenuto conto che la maggior parte dei finanziamenti provengono dalla programmazione della regione Campania che all'uopo ha in corso di attribuzione ai singoli enti d'ambito l'importo complessivo di 240 milioni da destinare in parte agli stessi STIR.

I costi degli investimenti successivamente sostenuti non rientreranno in tariffa TARI in quanto a carico della Regione.

Pertanto, gli unici investimenti previsti per adeguamenti minori sono quelli inseriti nel PEF basati su una media storica degli ultimi anni per provvedere al rinnovamento minimo degli impianti e delle attrezzature, differenti da quelli strutturali previsti dalla programmazione regionale. L'ammontare minimo degli investimenti che incidono su tariffa si basa su un criterio metodologicamente corretto e coerente con la prassi professionale. Tale metodologia, infatti, consente di formulare previsioni su basi solide, basandosi sulle evidenze storiche piuttosto che su ipotesi speculative prive di fondamento oggettivo.

Nel lungo periodo, un tentativo di definire con maggiore precisione e dettaglio gli investimenti da effettuare risulterebbe non solo irragionevole, ma addirittura controproducente. Ciò avviene perché un livello di specificità eccessivo esporrebbe inevitabilmente le proiezioni a errori rilevanti, considerando i fattori di incertezza legati al progresso tecnologico, alla dinamica dei prezzi e alle condizioni di mercato mutevoli.

Al contrario, l'utilizzo di ipotesi ragionevoli basate su dati storici consolidati è coerente con la migliore prassi professionale e rispetta i principi metodologici generalmente accettati nel campo della valutazione aziendale e della pianificazione economico-finanziaria. Pretendere una maggiore specificità equivarrebbe a ridurre l'affidabilità complessiva delle proiezioni, anziché migliorarla.

Le critiche mosse appaiono dunque prive di fondamento, in quanto non tengono adeguatamente conto dei principi metodologici generalmente accettati e comunemente adottati nell'elaborazione di piani economico-finanziari prospettici.

RICHIESTA ATO: Questione del Fondo Rischi (pagine 2 e 3)

Per quanto concerne la previsione del rilascio del fondo rischi di 10 milioni di euro, suddiviso in importi di 1 milione all'anno a partire dall'undicesimo anno fino al quindicesimo, è evidente che si tratta di una **stima statistica basata su un criterio prudenziale** e non su una descrizione specifica di eventi futuri. Pretendere una descrizione dettagliata e certa degli accadimenti a cui il fondo rischi si riferisce sarebbe paradossale, poiché implicherebbe una conoscenza certa e predeterminata di eventi futuri di natura giuridica. Se tale conoscenza esistesse, non avrebbe avuto senso costituire preventivamente il fondo rischi stesso.

Per quanto riguarda l'eventualità che il rilascio del fondo rischi possa avvenire prima del decimo anno, sebbene ciò sia considerato un'ipotesi remota, va precisato che la società dispone di diverse opzioni per affrontare tali eventualità:

1. **Riduzione degli investimenti previsti:** Potendo modulare il piano di investimento complessivo, stimato in oltre 12 milioni di euro solo nel primo decennio, l'organo amministrativo ha la facoltà di rivedere e ridurre eventuali spese previste.

2. **Utilizzo della disponibilità di cassa:** La società può contare su una media di disponibilità liquida annua pari a circa 1,7 milioni di euro nel decennio, il che consente di fronteggiare eventuali esigenze straordinarie.

3. **Ricorso al finanziamento bancario:** Essendo concessionaria di un servizio pubblico con durata certa di 15 anni e disponendo di un buon rating economico-finanziario ed un MOL adeguato, la società può agevolmente accedere al credito bancario. Nell'ipotesi prevista del PEF non si è fatto ricorso a prestiti bancari nemmeno per gli investimenti.

Queste soluzioni dimostrano la solidità della previsione e l'adeguatezza delle metodologie utilizzate per garantire un piano economico-finanziario coerente e ragionevole, anche a fronte di eventi non previsti o anticipati.

Le critiche mosse appaiono dunque prive di fondamento, in quanto non tengono adeguatamente conto dei principi metodologici generalmente accettati e comunemente adottati nell'elaborazione di piani economico-finanziari prospettici.

Riguardo i rilievi del revisore riportati dall'Ato, si fa presente che l'unico organo deputato all'approvazione del bilancio è l'assemblea degli azionisti ed a quanto pare gli azionisti non hanno ritenuto condivisibili le valutazioni personali del revisore. Nel diritto italiano il compito del revisore è quello di formulare un giudizio sul bilancio ma non quello di approvarlo.

In ordine ai rilievi in oggetto (alle pagine 2 e 3) non si comprende la richiesta di chiarimento dell'ATO quando scrive "..*è necessario che la società affidataria chiarisca le modalità con cui sono state definite le tempistiche del suddetto accantonamento economico di circa €3,0 ml…."*

La risposta oltre ad essere riportata nelle assunzioni del PEF è lo stesso ATO che riporta "Previsti €200.000 annui fino al 2028 e €350.000 annui dal 2029 al 2034 - Fonte PEF asseverato pag.18 e pag.20.

E’ ovvio che le previsioni, di nuovi accantonamenti, si basano esclusivamente su previsioni di natura statistica ed è impossibile specificare per il futuro quali saranno i clienti che non pagheranno o quali imprevisti dovranno essere gestiti.

In riferimento ai chiarimenti richiesti in merito **“alla posta del Conto Economico che comprende negli anni il valore stanziato”**, non si comprende come si possa chiedere tale delucidazione!! Basta rilevarlo dai conti economici previsionali nella voce “accantonamenti e svalutazioni” nella quale viene pedissequamente riportata la relativa assunzione.

Questione MOL del 2022/2023 è pari a 173,68% e non 201%, è necessario che la società affidataria chiarisca tale disallineamento.

Appare evidente, che il chiarimento richiesto non è funzionale con l’obiettivo del PEF in quanto trattasi di dati storici. Inoltre la differenza è dovuta al fatto che nella relazione ex art. 14 sono compresi tra i costi caratteristici anche gli oneri diversi di gestione e nella riclassifica della relazione sulla gestione tali costi vengono imputati nella parte extra caratteristica. Inoltre, anche gli altri ricavi e proventi vengono riclassificati nella relazione all’interno del MOL mentre nella relazione al bilancio nella sezione successiva. Tali differenze di riclassifica non comportano un cambiamento della bontà del piano. La riclassificazione, che non varia l’utile d’esercizio, leggibile ed interpretabile dai terzi è a libera scelta dell’analista finanziario seguendo la dottrina aziendalistica ritenuta più appropriata a seconda delle specificità aziendali.

La riclassificazione del conto economico secondo il criterio del valore aggiunto mira a evidenziare la ricchezza generata dall'azienda attraverso la sua attività operativa, distinguendo tra costi esterni e interni. Ad esempio, tuttavia, esistono diverse interpretazioni riguardo alla collocazione degli "oneri diversi di gestione" in questo schema.

Alcuni autori includono gli oneri diversi di gestione tra i costi operativi, riducendo così il valore aggiunto. Questa scelta si basa sull'idea che tali oneri siano strettamente legati all'attività caratteristica dell'azienda e, pertanto, debbano essere considerati nel calcolo del valore aggiunto.

Altri autori, invece, posizionano gli oneri diversi di gestione dopo la determinazione del margine operativo lordo (MOL), considerandoli parte della gestione extra-caratteristica o accessoria. Questa prospettiva deriva dalla convinzione che tali oneri non siano direttamente correlati alla produzione del valore aggiunto, ma rappresentino costi accessori.

La scelta tra queste due modalità dipende spesso dalle specificità dell'azienda e dalle finalità dell'analisi. Non esiste una normativa univoca che stabilisca la collocazione esatta degli oneri diversi di gestione nella riclassificazione a valore aggiunto. Pertanto, è fondamentale che l'azienda adotti un criterio coerente e lo mantenga nel tempo, garantendo trasparenza e comparabilità nelle analisi finanziarie.

Richiesta ATO Questione mutuo (pag. 2)

"*Si chiede di voler specificare la predetta voce…"*

Il suddetto debito bancario si riferisce ad un mutuo contratto il giorno 09/12/2020 per un importo pari ad euro 2.000.000 con la BCC di Flumeri che avrà termine in data 30/09/2026.

Richiesta ATO "…*è necessario che la società affidataria fornisca la Situazione Economico – Patrimoniale al 30/11/2024 (alla base del PEF asseverato)…"* (pag. 6)

In allegato si invia quanto richiesto (Allegato n.1)

Richiesta ATO "… ***Nel 2025 si prevede l'incasso di €90.000 dai crediti verso imprese controllanti. Si chiede di voler specificare la predetta voce…"*** **(pag. 2)**

L’incasso previsto nel 2025 per euro 90.000,00 si riferisce ad un credito vantato dalla Irpiniambiente nei confronti della Provincia di Avellino (controllante).

Richiesta ATO “…*Costo di conferimento (STIR): Per il 2025 si ipotizza una tariffa di €58/tonnellata, con una riduzione annua di 3-4 euro fino a un minimo di €30 nel 2034. Si chiede di voler precisare a quale/i CER si riferisce…*” (pag. 2)

I Cer sono i seguenti:

15.01.06; 15.01.07; 15.01.01; 20.01.01; 17.04.05; 15.01.02; 20.01.08; 20.03.01; 20.02.01; 20.03.07; 20.01.32; 20.01.34; 16.01.03; 20.02.03; 20.03.03; 16.06.02; 16.02.13

Tanto si doveva.

IRPINIAMBIENTE S.p.A.
L'Amm.re Unico
Dott. Claudio Crivaro

CRIVARO CLAUDIO
2025.03.20 11:35:56
FIRMATO DIGITALMENTE
CN=CRIVARO CLAUDIO
C=IT
2.5.4.4=CRIVARO
2.5.4.42=CLAUDIO
IRPINIAMBIENTE S.p.A. - Amm.re Unico
RSA/2048 bits

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione:	IRPINIAMBIENTE S.p.A.
Sede:	PIAZZA LIBERTA' 1 AVELLINO AV
Capitale sociale:	2.500.000,00
Capitale sociale interamente versato:	sì
Codice CCIAA:	AV
Partita IVA:	02626510644
Codice fiscale:	02626510644
Numero REA:	171502
Forma giuridica:	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO):	381100
Società in liquidazione:	no
Società con socio unico:	sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:	sì
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:	Amministrazione Provinciale di Avellino
Appartenenza a un gruppo:	no
Denominazione della società capogruppo:	
Paese della capogruppo:	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:	

Situazione economica - patrimoniale al 30/11/2024

Stato Patrimoniale Ordinario

	30/11/2024	31/12/2023
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	1.406	-

	30/11/2024	31/12/2023
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	172.207	168.762
7) altre	4.976.668	4.732.325
Totale immobilizzazioni immateriali	*5.150.281*	*4.901.087*
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	384.782	291.839
2) impianti e macchinario	844.938	560.789
3) attrezzature industriali e commerciali	448.102	444.700
4) altri beni	3.261.427	2.949.944
5) immobilizzazioni in corso e acconti	111.381	141.021
Totale immobilizzazioni materiali	*5.050.630*	*4.388.293*
Totale immobilizzazioni (B)	*10.200.911*	*9.289.380*
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
4) prodotti finiti e merci	-	347.143
Totale rimanenze	-	*347.143*
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	41.865.151	52.701.838
esigibili entro l'esercizio successivo	40.428.228	44.729.709
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.501.405	7.972.129
3) verso imprese collegate	2.837.805	2.837.805
esigibili entro l'esercizio successivo	1.200.000	1.200.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.637.805	1.637.805
4) verso controllanti	3.090.000	3.090.000
esigibili entro l'esercizio successivo	90.000	90.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.000.000	3.000.000
5-bis) crediti tributari	267.763	169.437
esigibili entro l'esercizio successivo	231.031	132.705
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.732	36.732
5-ter) imposte anticipate	1.132.951	1.541.899
5-quater) verso altri	7.605.462	6.993.147
esigibili entro l'esercizio successivo	1.288.475	381.318
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.316.987	6.611.829
Totale crediti	*56.799.132*	*67.334.126*

	30/11/2024	31/12/2023
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	3.996.311	1.483.309
3) danaro e valori in cassa	5.385	4.611
Totale disponibilita' liquide	*4.001.696*	*1.487.920*
Totale attivo circolante (C)	*60.800.828*	*69.169.189*
D) Ratei e risconti	**116.340**	**206.328**
Totale attivo	*71.118.079*	*78.664.897*
Passivo		
A) Patrimonio netto	**1.180.826**	**494.944**
I - Capitale	2.500.000	2.500.000
IV - Riserva legale	115.795	104.138
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	1.978.594	1.978.594
Varie altre riserve	-	(2)
Totale altre riserve	*1.978.594*	*1.978.592*
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.099.443)	(4.320.917)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	685.880	233.131
Totale patrimonio netto	1.180.826	494.944
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	21.600	21.600
4) altri	10.953.256	10.308.156
Totale fondi per rischi ed oneri	*10.974.856*	*10.329.756*
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**6.072.471**	**6.485.565**
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti	2.209.993	2.209.993
esigibili entro l'esercizio successivo	49.667	49.667
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.160.326	2.160.326
4) debiti verso banche	3.357.881	3.660.581
esigibili entro l'esercizio successivo	2.470.640	3.029.776
esigibili oltre l'esercizio successivo	887.241	630.805
7) debiti verso fornitori	37.564.490	45.180.596
esigibili entro l'esercizio successivo	30.051.592	34.706.929
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.512.898	10.473.667
10) debiti verso imprese collegate	1.043.927	1.043.927

	30/11/2024	31/12/2023
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.043.927	1.043.927
12) debiti tributari	2.510.512	1.277.742
esigibili entro l'esercizio successivo	2.210.853	795.637
esigibili oltre l'esercizio successivo	299.659	482.105
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.050.593	1.117.524
esigibili entro l'esercizio successivo	860.669	927.600
esigibili oltre l'esercizio successivo	189.924	189.924
14) altri debiti	2.437.994	2.745.131
esigibili entro l'esercizio successivo	2.416.266	2.726.671
esigibili oltre l'esercizio successivo	21.728	18.460
Totale debiti	*50.175.390*	*57.235.494*
E) Ratei e risconti	**2.714.536**	**4.119.138**
Totale passivo	*71.118.079*	*78.664.897*

Conto Economico Ordinario

	30/11/2024	31/12/2023
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	39.555.367	56.704.551
5) altri ricavi e proventi	-	-
altri	2.262.708	304.888
Totale altri ricavi e proventi	*2.262.708*	*304.888*
Totale valore della produzione	*41.818.075*	*57.009.439*
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.959.235	3.656.163
7) per servizi	10.500.778	17.222.309
8) per godimento di beni di terzi	2.739.861	3.151.918
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	16.997.255	22.221.360
b) oneri sociali	3.050.159	5.593.613
c) trattamento di fine rapporto	975.363	1.203.947
e) altri costi	102.747	134.184

	30/11/2024	31/12/2023
Totale costi per il personale	*21.125.524*	*29.153.104*
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	344.648	375.980
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	364.649	397.799
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	245.830	254.777
Totale ammortamenti e svalutazioni	*955.127*	*1.028.556*
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	22.021
12) accantonamenti per rischi	645.100	703.545
14) oneri diversi di gestione	1.013.377	1.028.327
Totale costi della produzione	*38.939.002*	*55.965.943*
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	**1.879.073**	**1.043.496**
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	8.270	51.943
Totale proventi diversi dai precedenti	*8.270*	*51.943*
Totale altri proventi finanziari	*8.270*	*51.943*
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	279.471	360.962
Totale interessi e altri oneri finanziari	*279.471*	*360.962*
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)	*(271.201)*	*(309.019)*
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	**1.607.872**	**734.477**
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	513.044	251.136
imposte differite e anticipate	408.948	250.210
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	*921.992*	*501.346*
21) Utile (perdita) dell'esercizio	**685.880**	**233.131**

L'Amm.re Unico

ft. Dott. Claudio Crivaro